

ATER POTENZA			
UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"			
RISORSE FINANZIARIE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019 - PERSONALE NON DIRIGENTE -			
RISORSE STABILI IN VIRTU' DI PRECEDENTE CONTRATTO			
Descrizione delle fonti di finanziamento		ANNO 2019	
CCNL 1.4.1999	Art. 15/1.a	Gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati.	€ 135.180,81
	Art. 15/1.c	Gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL.	€ 11.632,09
	Art. 15/1.g	L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996	€ 18.011,26
	Art. 15/1.h	Risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 (Personale di 8° q.f. per indennità di direzione e staff)	€ 2.324,06
	Art. 15/1.j	Un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo	€ 7.932,69
CCNL 5.10.2001	Art. 4/1	A partire dall'anno 2001 - incremento dell'1,1% del monte salari 1999 esclusa la quota relativa ai dirigenti.	€ 16.949,31
	Art. 4/2	Incremento derivante dalla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 - fino al 31/12/2003	€ 42.257,43
TOTALE	IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31, COMMA 2, CCNL 22/01/2004)	€ 234.287,65	
CCNL 22.01.2004	Art. 32/1	Le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del m.s. 2001, esclusa la dirigenza.	€ 9.914,85
	Art. 32/6	Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, incrementano le risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all'anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa	€ 7.995,85
CCNL 09.05.2006	Art. 4/6	Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 con un importo massimo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.	€ 8.734,68
CCNL 11.04.2008	Art. 8/6	Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, fino ad un massimo dello 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa	€ 10.120,15
CCNL 22.01.2004	Dichiarazione congiunta n. 14	Con riferimento alla disciplina dell'art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a carico dei bilanci degli enti.	€ 14.587,00
CCNL 31.07.2009	Dichiarazione congiunta n. 1	Con riferimento alla disciplina dell'art. 2, comma 1, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch'esso a carico dei bilanci degli enti	
CCNL 1.4.1999	Art. 14/4	A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.	€ 343,32
CCNL 5.10.2001	Art. 4/2	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000	€ 69.234,75
		TOTALE RISORSE STABILI 2017	€ 355.218,25
RISORSE STABILI IN VIRTU' DEL C.C.N.L. 21.05.2018			
CCNL 21.5.2018	Art. 67/1	1. A decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/01/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di alta professionalità. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.	€ 355.218,25
		A dedurre dall'importo di cui sopra le risorse che gli enti dotati della qualifica dirigenziale hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative	€ 83.378,72
		TOTALE RISORSE STABILI DI CUI AL COMMA 1, AL NETTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 271.839,53
CCNL 21.5.2018	Art. 67/2	L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:	
		a) di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente contratto in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	€ 3.577,60
		b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo alla medesima data;	€ 5.670,69
		c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	€ 9.502,48
		TOTALE INCREMENTO	€ 18.750,77
		A) TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI	€ 290.590,30
		A1) TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO	€ 271.839,53
		A2) TOTALE RISORSE STABILI EXTRA TETTO	€ 18.750,77
RISORSE VARIABILI IN VIRTU' DEL C.C.N.L. 21.05.2018			
CCNL 21.5.2018	Art. 67/3	Il Fondo continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno:	
		b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98	
		c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	
		Incentivi codice appalti	€ 150.000,00
		Avvocatura	€ 150.000,00
	Art. 67/4	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre i ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;	€ 6.190,96
		e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999;	€ 7.055,00
	Art. 67/5, lett. b)	In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;	€ 18.306,00
		Gli Enti possono destinare apposite risorse:	
		b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c)	€ 90.000,00
		... Sono infine rese disponibili eventuali risorse di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzati in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile:	
		Economie derivanti da indennità art. 17/f, comparto, PEO, rischio e disagio 2015	€ 9.851,54
		Economie derivanti da indennità art. 17/f, comparto, PEO, rischio e disagio 2016	€ -
		Economie derivanti da indennità art. 17/f, comparto, PEO, rischio e disagio 2017	€ 23.769,98
		Economie derivanti da indennità art. 17/f, comparto, PEO, rischio e disagio 2018	€ -
Economie derivanti da risorse non contrattate 2017		€ -	
Economie Fondo straordinario 2015 confluite		€ 5.052,02	
Economie Fondo straordinario 2016 confluite	€ 7.055,00		
Economie Fondo straordinario 2017 confluite	€ 7.055,00		
	B) TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 474.335,50	
	di cui:		
	B1) TOTALE RISORSE VARIABILI EXTRA TETTO	€ 84.335,50	
	B2) TOTALE RISORSE VARIABILI VINCOLATE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE EXTRA TETTO	€ 300.000,00	
	B3) TOTALE RISORSE VARIABILI NEL TETTO	€ 90.000,00	
	Riepilogo complessivo:		
	A) + B1) TOTALE FONDO	€ 764.925,80	
	TOTALE FONDO EXTRA TETTO	€ 403.086,27	
	TOTALE FONDO NEL TETTO	€ 361.839,53	
	TETTO FONDO 2018 AL NETTO DELLE P.O.	€ 764.925,80	